SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1036)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1980

Norme per il trasferimento alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte delle funzioni amministrative per la gestione unitaria del parco nazionale del Gran Paradiso

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone ha l'obiettivo di dare una soluzione ai problemi gestionali del parco nazionale del Gran Paradiso e del suo ambito territoriale.

La soluzione proposta tiene conto della particolare competenza della Regione Valle d'Aosta in materia di paesaggio, urbanistica e ambiente e, per la Regione Piemonte, del disposto dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616.

Si provvede quindi al trasferimento alle due Regioni delle funzioni amministrative sinora esercitate dall'Ente parco nazionale del Gran Paradiso in base alla vigente legislazione, mediante la soppressione dell'ente stesso in quanto destinatario di funzioni e compiti ora delle Regioni.

Tale trasferimento dovrà assicurare, peraltro, la gestione del parco mediante la costituzione di un apposito consorzio tra le due Regioni interessate.

I beni compresi nell'area del parco facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato sono trasferiti alle due Regioni nell'ambito dei rispettivi confini territoriali.

Per quanto riguarda l'ambito territoriale, si stabilisce di superare la questione nel senso di confermare la situazione di fatto esistente sin dall'istituzione del parco secondo le attuali tabelle segnaletiche; delimitazione confermata dall'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, come da allegata cartina 1 : 25.000.

Viene salvaguardata inoltre la posizione giuridica del personale dipendente trasferito al nuovo ente.

Infine si dispone che entro un anno dalla costituzione del consorzio venga adottato il piano territoriale per la valorizzazione del parco, che tenga conto della esigenza di operare una distinzione tra le zone da de-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

stinare a riserva integrale, quelle suscettibili di valorizzazione anche sotto il profilo turistico e socio-culturale e le zone da destinare ad attività miste, agricole e turistiche, per evitare lo spopolamento dei comuni compresi nel territorio del parco.

La disciplina e le modalità di svolgimento di queste attività dovranno essere regolamentate dall'ente.

Naturalmente tutta l'attività dovrà rigorosamente svolgersi nell'ambito dei princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato, dai regolamenti e dalle direttive della Comunità europea.

Si ritiene pertanto che il presente disegno di legge sia il primo passo sul piano concreto della realizzazione di una migliore armonizzazione tra le competenze istituzionali dello Stato e delle Regioni interessate, nel quadro delle disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione e dello Statuto speciale della Regione autonoma valdostana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono trasferite alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte, per quanto di loro competenza territoriale, le funzioni amministrative esercitate dall'Ente parco nazionale del Gran Paradiso ai sensi del regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. Le Regioni interessate assicurano la gestione unitaria del parco istituendo un apposito consorzio.

I beni compresi nell'area del parco facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato sono trasferiti al patrimonio indisponibile delle Regioni nell'ambito dei rispettivi confini territoriali.

A tale ultimo fine il perimetro del parco è quello che risulta dalla delimitazione attuale di cui alle tabelle previste dall'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 561, come da allegata carta topografica 1 : 25.000.

Art. 2.

L'Ente parco nazionale del Gran Paradiso è soppresso. I beni dell'ente soppresso saranno trasferiti al costituendo ente di cui al primo comma del precedente articolo 1, mediante decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Regioni, il personale alle dipendenze dell'ente soppresso sarà trasferito, con il suo consenso, al nuovo ente di cui al primo comma del precedente articolo 1, garantendo in ogni caso la posizione giuridica ed economica acquisita da ciascun dipendente.

Art. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni Valle d'Aosta e Piemonte provvederanno alla costituzione dell'ente di cui al primo comma dell'articolo 1, che dovrà avere sede in Valle d'Aosta.

Nei dodici mesi successivi alla costituzione dell'ente di gestione di cui al primo comma del presente articolo deve essere approvato il piano territoriale e di valorizzazione del parco ed il regolamento interno di gestione e funzionamento dell'ente, dai Consigli regionali delle due Regioni interessate. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, vige il regolamento dell'ente soppresso.

Art. 4.

Il piano territoriale e di valorizzazione del parco dovrà tener conto dei seguenti punti:

a) delimitazione delle zone di riserva integrale, nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) individuazione di zone di protezione, nelle quali sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco;

c) interventi finalizzati alla regolamentazione dell'uso pubblico del parco, in particolare per quello che riguarda le modalità e i criteri della sua funzione ai fini culturali e ricreativi;

d) determinazione delle zone in cui sono ammesse, singolarmente o promiscuamente, le attività turistiche, agricole, silvopastorali, stabilendone nel contempo i limiti e le modalità di esercizio.

Art. 5.

Per quanto non disposto dalla presente legge, provvedono con proprie norme le Regioni Valle d'Aosta e Piemonte previa reciproca consultazione allo scopo di coordinarne l'attuazione in relazione ai princìpi

fondamentali stabiliti da leggi statali o da obblighi internazionali in materia di parchi nazionali.

L'ente parco potrà per proprio conto sviluppare attività in comune con analoghi parchi nazionali limitrofi di Stati confinanti nell'ambito dei princìpi di cui al comma precedente.

Art. 6.

Le spese occorrenti per la gestione del parco saranno ripartite in parti uguali tra le due Regioni.

Il contributo annuale iscritto nel bilancio dello Stato è trasferito in parti uguali alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte.

Il contributo annuale degli anni finanziari successivi è maggiorato di una quota corrispondente all'incremento della componente prezzi sulla variazione del prodotto interno lordo ai prezzi del mercato, verificatosi nell'anno precedente, quale risulta dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.